Ministero della Salute
0020158-P-11/11/2010
DGSA
80113933

Ministero della Salute

DIPARTIMENTO PER LA SANITA PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ ANIMALE E DEL FARMACO VETERINARIO
DIREZIONE GENERALE DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE
Ufficio VII - Ufficio III
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Registro - classif: DGSA I.5.h.g

REGIONE DEL VENETO - GIUNTA REGIONALE
16 NOV. 2010
600137
E.740.05.6

Agli Assessorati alla Sanità delle
Regioni e P.A.
Loro Sedi

Ripartizione agricoltura
servizio veterinario provinciale
Via Laura Conti 4,
39100 Bolzano

ASS.I.CA.
Strada 4, Palazzo Q8
20089 Rozzano (MI), Milanofiori

Oggetto: applicazione regolamento CE n. 183/2005 – modalità di gestione di materie prime per mangimi provenienti da stabilimenti riconosciuti ai sensi del Regolamento 853/2004.

In considerazione delle segnalazioni, pervenute alla scrivente DG, della mancata registrazione ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (CE) 183/05 di alcuni operatori del settore alimentare che cedono i loro prodotti agli operatori del settore dei mangimi, si rappresenta quanto segue:

il Regolamento (CE) 183/2005 stabilisce i requisiti per l'igiene dei mangimi con lo scopo di assicurare un elevato livello di protezione dei consumatori mediante un controllo dei mangimi lungo tutta la filiera alimentare, dalla produzione primaria dei mangimi fino alla loro somministrazione agli animali destinati alla produzione di alimenti, compresa la produzione di pet food.

Nel caso specifico, gli operatori del settore alimentare che forniscono alimenti come materie prime (di cui al regolamento UE n. 242/2010, che istituisce un catalogo delle materie prime per mangimi) al settore mangimistico, devono notificare la propria attività ai fini della registrazione compilando il modello 3 delle linee guida ministeriali del 28/12/2005, anche come operatori del settore dei mangimi (fabbricazione materie prime - prodotti della lavorazione alimentare, minerali, ecc).

La registrazione dell'attività, da parte dell'Autorità competente, ed il successivo inserimento del nominativo dell'operatore nell'elenco degli operatori registrati ai sensi del regolamento (CE)

183/05, assicura la rintracciabilità dal fabbricante all'utente finale e favorisce l'efficacia nell'applicazione dei controlli ufficiali. Non determina una nuova autorizzazione, né il rilascio di un nuovo numero, così come è previsto, invece, per il riconoscimento.

Tale registrazione è necessaria anche per non far incorrere gli operatori del settore dei mangimi nelle sanzioni previste dal D.Lvo 142/09, dal momento che il regolamento (CE) n. 183/2005 prevede che gli operatori del settore devono effettuare la notifica ai fini della registrazione e possono utilizzare soltanto prodotti destinati all'alimentazione animale provenienti da stabilimenti registrati e/o riconosciuti a norma dello stesso regolamento.

Pertanto si sottolinea la necessità della registrazione sia per i fornitori delle materie prime per mangimi che per le imprese cui sono stati forniti i prodotti.

Nel momento in cui l'operatore decida di destinare gli alimenti prodotti nel proprio stabilimento riconosciuto ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004 all'alimentazione animale, in quanto materie prime per mangimi, per poter essere commercializzati necessitano del documento di accompagnamento su cui vengono riportate le informazioni obbligatorie di etichettatura previste dal regolamento (CE) n. 767/2009.

Resta inteso che se le informazioni obbligatorie previste dal regolamento (CE) n. 767/2009 sono già contenute nei documenti previsti dalla pertinente normativa non è necessario ripeterle ma eventualmente integrarle.

Le indicazioni prescritte dal regolamento767/2009 per le materie prime per mangimi sono:

- tipo di mangime;
- denominazione della materia prima;
- dichiarazioni obbligatorie previste ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera b) del regolamento suddetto;
- il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore dei mangimi responsabile dell'etichettatura;
- il numero di riconoscimento, se disponibile, dello stabilimento della persona responsabile per l'etichettatura, assegnato conformemente all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1774/2002 oppure dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 183/2005. La persona responsabile dell'etichettatura che abbia diversi numeri di riconoscimento utilizza quello assegnatogli in conformità del regolamento (CE) n. 183/2005;
- il numero di riferimento della partita o del lotto;

- il quantitativo netto espresso in unità di massa, per i prodotti solidi, e in unità di massa o di volume, per i prodotti liquidi.

Tuttavia, il numero di riconoscimento, il numero di riferimento della partita o del lotto, il quantitativo netto, la dichiarazione obbligatoria, non sono obbligatori ove l'acquirente, prima della transazione, vi abbia rinunciato per iscritto.

IL DIRETTORE GENERALE
Gaetana Ferri

IL DIRETTORE GENERALE
Silvio Borrello

Referenti del procedimento:
Di Girolamo Giovanna - 06.59946589
email: g.digirolamo@sanita.it
Maddaluno Claudia – 06.59943837
email: c.maddaluno@sanita.it